

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla possibilità di contestare una sentenza definitiva di condanna penale nella fase del procedimento di esecuzione della sentenza (CGUE, Terza Sezione, 11 aprile 2024, C-114/23+altre)

Le questioni sollevate nelle cause riunite riguardano una fase anteriore ai procedimenti di esecuzione, che è stata definitivamente conclusa e che è distinta dai procedimenti di esecuzione. Esse non corrispondono quindi a una necessità inerente alla soluzione delle controversie oggetto dei procedimenti principali, bensì mirano a ottenere dalla Corte una valutazione generale ed estranea alle necessità di tali controversie. Ne consegue che tali questioni esorbitano dall'ambito dei compiti giurisdizionali assegnati alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

* * *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Necessità dell'interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei giudici – Condizioni di nomina dei giudici ordinari – Possibilità di contestare una sentenza definitiva di condanna penale nella fase del procedimento di esecuzione di tale sentenza – Irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale»

Nelle cause riunite C-114/23 [Sapira] i, C-115/23 [Jurckow] i, C-132/23 [Kosieski] i e C-160/23 [Oczka] (i) ,

aventi ad oggetto quattro domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni del 18 febbraio 2023 (C-114/23 e C-115/23), del 6 marzo 2023 (C-132/23) e del 14 marzo 2023 (C-160/23), pervenute in cancelleria il 27 febbraio 2023 (C-114/23 e C-115/23), il 6 marzo 2023 (C-132/23) e il 15 marzo 2023 (C-160/23), nei procedimenti penali a carico di

KB (C-114/23),
RZ (C-115/23),
AN (C-132/23),
CG (C-160/23),

www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

con l'intervento di:

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota (C-114/23 e C-160/23),

Prokuratura Okręgowa w Warszawie (C-115/23 e C-132/23),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Prokuratura Okręgowa w Warszawie, da A. Bortkiewicz;
- per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da K. Herrmann e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché sull'interpretazione dei principi di certezza del diritto, di irrevocabilità delle decisioni definitive, di proporzionalità e di autonomia procedurale.
- 2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di procedimenti di esecuzione di quattro decisioni giudiziarie definitive che condannano KB, RZ, AN e CG a sanzioni penali.

Contesto normativo

3 L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'ustawa – Kodeks karny wykonawczy (legge recante il codice dell'esecuzione penale), del 6 giugno 1997 (Dz. U. del 2023, posizione 127; in prosieguo: il «codice dell'esecuzione penale»), così dispone:

- «1. Il procedimento di esecuzione inizia immediatamente dopo che la sentenza è divenuta esecutiva.
- 2. Una sentenza o un'ordinanza emessa in applicazione dell'articolo 420 dell'ustawa Kodeks postępowania karnego [(legge recante il codice di procedura penale), del 6 giugno 1997 (Dz. U. del 2022, posizione 1375)], per quanto riguarda la confisca o le prove materiali, diventa esecutiva nel momento in cui diventa definitiva, a meno che la legge non disponga diversamente».
- 4 Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del codice dell'esecuzione penale:
- «L'autorità di esecuzione della decisione e qualsiasi persona direttamente interessata dalla decisione possono chiedere al giudice che l'ha emessa di sciogliere i dubbi sull'esecuzione della stessa o sulle censure relative al calcolo della pena. L'ordinanza del giudice è impugnabile».
- 5 L'articolo 15, paragrafo 1, di tale codice è così formulato:

«Il giudice interrompe il procedimento di esecuzione in caso di prescrizione dell'esecuzione della pena, di morte del condannato o di qualsiasi altro motivo che escluda tale procedimento».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

- 6 Con sentenza del 28 dicembre 2022 del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), KB è stata condannata alla pena di due mesi di reclusione con sospensione condizionale nonché a un'ammenda per aver insultato pubblicamente il presidente della Repubblica di Polonia il 1º e il 2 marzo 2022 attraverso il social network Twitter (causa C-114/23).
- 7 Con sentenza del 28 novembre 2022 di tale giudice, RZ è stato condannato alla pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale e a un'ammenda per aver indotto un'altra persona a disporre in modo sconveniente dei propri beni, al fine di ottenere un vantaggio economico (causa C-115/23).
- 8 Con sentenza del 9 febbraio 2023 di detto giudice, AN è stato condannato alla pena complessiva di undici mesi di restrizione della libertà per due reati di frode informatica (causa C-132/23).
- 9 Queste tre sentenze sono state pronunciate in composizione monocratica dal giudice LM, nelle cause C-114/23 e C-132/23, e dal giudice OP, nella causa C-115/23. Esse sono divenute definitive senza essere state oggetto di contestazione.
- 10 CG, da parte sua, è stata condannata, con sentenza del 30 dicembre 2022 del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia, Polonia), alla pena di otto anni di reclusione per aver maltrattato fisicamente e psicologicamente un neonato (causa C-160/23). Anche tale sentenza, pronunciata da un collegio giudicante composto da tre giudici che hanno statuito in sede di appello, vale a dire JL, KS e MP, è divenuta definitiva.

- Il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), giudice del rinvio, è chiamato a statuire sull'esecuzione delle quattro decisioni giudiziarie definitive di cui ai punti da 6 a 10 della presente sentenza.
- Tale giudice sottolinea che sia i giudici unici del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), LM e OP, sia i tre giudici del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia), JL, KS e MP (in prosieguo, congiuntamente: i «giudici di cui trattasi»), sono stati nominati con decisioni del presidente della Repubblica di Polonia su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia), nella sua composizione risultante dall'ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e talune altre leggi), dell'8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3). Orbene, sarebbe pacifico che tale organo non è indipendente.
- 13 Ne conseguirebbe che un organo giurisdizionale composto da un giudice nominato su proposta del Consiglio nazionale della magistratura, nella composizione risultante dalla legge di cui al punto precedente, non è composto in modo regolare e non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, ai sensi, segnatamente, dell'articolo 47 della Carta.
- Inoltre, il giudice del rinvio afferma, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-160/23, che, con varie sentenze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ha già revocato sentenze pronunciate in appello da un collegio giudicante del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia) di cui faceva parte il giudice JL, tra l'altro in una causa in cui si era riunito con i giudici KS e MP. Il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha quindi evidenziato le circostanze che hanno accompagnato la nomina del giudice JL, i suoi legami con i poteri politici nonché la sua attività quale responsabile dell'azione disciplinare per i giudici degli organi giurisdizionali ordinari. Le stesse considerazioni varrebbero per il giudice KS. Quanto al giudice MP, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha tenuto conto dell'irregolarità della sua nomina e dell'esercizio della sua attività presso il Consiglio nazionale della magistratura, il quale minerebbe l'indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici.
- Il giudice del rinvio ritiene che il diritto polacco, interpretato alla luce del diritto dell'Unione e della giurisprudenza della Corte, consenta ai giudici che si pronunciano nel merito in materia penale di esaminare un'eccezione relativa al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all'articolo 47 della Carta, che può essere sollevata dall'imputato, dalle altre parti del processo e dal giudice stesso. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna eccezione in tal senso sarebbe stata sollevata nell'ambito dei quattro procedimenti penali che hanno dato luogo alle decisioni giudiziarie definitive oggetto dei procedimenti di esecuzione nei procedimenti principali e i giudici di cui trattasi non avrebbero esaminato il rispetto di tali requisiti.
- In tale contesto, detto giudice ritiene necessario stabilire se, in forza del diritto dell'Unione, il rispetto di detti requisiti possa essere verificato, eventualmente d'ufficio, in una fase successiva, in particolare nel corso di un procedimento di esecuzione giudiziaria. Detto giudice è di questo avviso.

- Nel caso di specie, lo stesso giudice dovrebbe quindi constatare l'inesistenza delle decisioni giudiziarie definitive oggetto dei procedimenti esecutivi dinanzi ad esso pendenti, a causa dell'irregolarità delle condizioni di nomina dei giudici di cui trattasi. Esso dovrebbe quindi porre fine a tali procedimenti e la responsabilità penale di KB, RZ, AN e CG dovrebbe essere oggetto di nuove decisioni giudiziarie.
- In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], l'articolo 47 della Carta (...) nonché i principi generali del diritto dell'Unione, quali i principi della certezza del diritto, dell'irrevocabilità delle sentenze definitive, della proporzionalità e dell'autonomia procedurale, debbano essere interpretati nel senso che ostano a qualsiasi normativa nazionale che impedisca a un giudice di esaminare, nell'ambito di un procedimento per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva in materia penale, se la sentenza da eseguire sia stata emessa da un organo giurisdizionale che soddisfa i requisiti della costituzione per legge nonché dell'indipendenza e dell'imparzialità e, nel caso in cui venga accertato che tali requisiti non siano stati rispettati, di trarne, conformemente all'esistente giurisprudenza della Corte (...), tutte le conseguenze, compresa quella di non applicare la sentenza così pronunciata e di interrompere il procedimento diretto all'esecuzione della stessa.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'espletamento di un siffatto esame sia subordinato all'iniziativa del condannato o di qualsiasi altro soggetto avente diritto o se, alla luce dei summenzionati principi del diritto dell'Unione, il giudice sia tenuto a procedere d'ufficio a tale esame nell'ambito del procedimento per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva».

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulla riunione delle cause C-114/23, C-115/23, C-132/23 e C-160/23

19 Con decisioni del presidente della Corte del 4 e del 18 aprile 2023, le cause C-114/23, C-115/23, C-132/23 e C-160/23 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle domande di applicazione del procedimento pregiudiziale accelerato

- Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre i presenti rinvii pregiudiziali al procedimento pregiudiziale accelerato di cui all'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno delle sue domande, esso ha fatto valere che i procedimenti principali rientrano nell'ambito del diritto penale, che tali cause vertono sui diritti fondamentali e che è di interesse generale che gli autori di reati siano considerati penalmente responsabili senza indugio.
- L'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.

- Secondo una giurisprudenza costante, un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema Ricorso) (C-824/18, EU:C:2021:153, punto 48 e giurisprudenza ivi citata].
- Nel caso di specie, il 4 e il 18 aprile 2023 il presidente della Corte ha deciso, sentiti la giudice relatrice e l'avvocato generale, che non occorreva accogliere le domande di cui al punto 20 della presente sentenza. Infatti, il giudice del rinvio non ha addotto ragioni specifiche relative alle circostanze dei procedimenti di esecuzione di cui ai procedimenti principali che avrebbero richiesto un rapido trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale. Inoltre, il fatto che i procedimenti principali rientrino nella sfera del diritto penale non giustificava, di per sé, il loro trattamento accelerato (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 26). Infine, il semplice interesse degli amministrati, certamente legittimo, ad accertare il più rapidamente possibile la portata dei diritti che essi traggono dal diritto dell'Unione non è idoneo a dimostrare l'esistenza di una circostanza eccezionale (sentenza del 28 aprile 2022, Phoenix Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, punto 16).

Sulla domanda di informazioni nella causa C-160/23

A seguito di una richiesta di informazioni della Corte, rivolta il 4 aprile 2023 al giudice del rinvio, quest'ultimo ha fornito, tra l'altro, precisazioni sul suo ruolo nei procedimenti di esecuzione. Tale giudice ha dichiarato che, per quanto riguarda le sentenze definitive pronunciate nei procedimenti penali dai collegi giudicanti del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), esso è competente ad adottare le misure previste dal codice di esecuzione delle pene. Si tratterebbe di misure quali, in primo luogo, l'ordine di esecuzione della pena; in secondo luogo, la carcerazione del condannato, tramite la polizia, in un istituto penitenziario affinché egli sconti la pena inflitta; in terzo luogo, l'esecuzione di una siffatta sentenza nella parte in cui impone alla persona condannata di pagare spese di giustizia all'Erario; in quarto luogo, l'esame, se del caso, di una domanda di differimento dell'esecuzione di una pena detentiva e, in quinto luogo, l'emissione di un mandato d'arresto ai fini della ricerca della persona condannata in caso di fuga di quest'ultima.

Sulla competenza della Corte

- Il governo polacco fa valere, in sostanza, che le problematiche relative all'organizzazione giudiziaria degli Stati membri rientrano nell'ambito della competenza esclusiva di questi ultimi e non nell'ambito di applicazione ratione materiae del diritto dell'Unione.
- A tale riguardo, da una giurisprudenza costante discende che, sebbene l'organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri indubbiamente nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell'Unione e che così può essere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all'adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell'ambito di simili procedure di nomina [sentenza del 9]

www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C-181/21 e C-269/21, EU:C:2024:1, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

- 27 Inoltre, dalla formulazione delle questioni pregiudiziali risulta chiaramente che queste ultime vertono sull'interpretazione non già del diritto polacco, bensì delle disposizioni e dei principi generali del diritto dell'Unione cui le questioni fanno riferimento.
- Ne consegue che la Corte è competente a pronunciarsi sulle domande di pronuncia pregiudiziale.

Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

- 29 La Prokuratura Okręgowa w Warszawie (Procura regionale di Varsavia, Polonia) e il governo polacco contestano la ricevibilità delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale adducendo, in sostanza, che non è necessario rispondere alle questioni pregiudiziali.
- 30 Infatti, la Procura regionale di Varsavia afferma, in sostanza, che l'oggetto dei procedimenti di esecuzione nei procedimenti principali consiste nel far applicare una decisione giudiziaria definitiva emessa nell'ambito di un procedimento penale e non nel dirimere una controversia per emettere una decisione nel merito. Il giudice del rinvio, in quanto giudice dell'esecuzione, sarebbe vincolato dal contenuto delle decisioni giudiziarie definitive esecutive e non sarebbe competente a controllarne la validità.
- Da parte sua, il governo polacco sostiene essenzialmente che le questioni pregiudiziali sono ipotetiche. Le domande di pronuncia pregiudiziale non farebbero emergere alcuna preoccupazione particolare in merito all'indipendenza dei giudici che hanno pronunciato le decisioni giurisdizionali definitive di cui trattasi nei procedimenti principali. I dubbi del giudice del rinvio verterebbero unicamente sul fatto che i giudici di cui trattasi sono stati nominati su proposta di un organo i cui membri sono stati per metà eletti dal potere legislativo. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una siffatta nomina non è, di per sé, tale da dimostrare una violazione del diritto a un giudice indipendente, imparziale e costituito per legge.
- Occorre rilevare che la Corte ha più volte sottolineato che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell'esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C-181/21 e C-269/21, EU:C:2024:1, punto 62 e giurisprudenza ivi citata].
- Come risulta dalla formulazione stessa dell'articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta dev'essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C-181/21 e C-269/21, EU:C:2024:1, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

- La Corte ha quindi ricordato che sia dal dettato sia dall'impianto sistematico dell'articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell'ambito della quale ad essi è richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C-181/21 e C-269/21, EU:C:2024:1, punto 64 e giurisprudenza ivi citata].
- Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che quest'ultimo è chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento di esecuzione di decisioni giudiziarie definitive di condanna penale, che non sono più impugnabili. Secondo tale giudice, la composizione dei collegi giudicanti che hanno emesso tali decisioni avrebbe potuto essere controllata nel corso dei procedimenti penali principali, i quali, secondo il fascicolo di cui dispone la Corte, sono distinti dai procedimenti di esecuzione.
- Per contro, alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, un siffatto controllo sembra escluso nella fase dell'esecuzione di dette decisioni. Tale giudice non menziona infatti alcuna disposizione del diritto processuale polacco che gli conferisca la competenza a procedere a un esame della conformità, in particolare al diritto dell'Unione, delle medesime decisioni. Inoltre, secondo le spiegazioni fornite da detto giudice in risposta alla richiesta di informazioni di cui al punto 24 della presente sentenza, le sue competenze, nella fase dell'esecuzione di tali decisioni, sono limitate all'adozione delle misure previste dal codice di esecuzione delle pene.
- Alla luce di tali elementi, non risulta che il giudice del rinvio sia competente, in base alle norme di diritto polacco, a valutare la legittimità, in particolare alla luce del diritto dell'Unione, dei collegi giudicanti che hanno emesso le sentenze definitive di condanna penale oggetto dei procedimenti di esecuzione dinanzi ad esso pendenti.
- Pertanto, le questioni sollevate nelle presenti cause riunite riguardano intrinsecamente una fase anteriore a tali procedimenti di esecuzione, che è stata definitivamente conclusa e che è distinta da detti procedimenti di esecuzione. Esse non corrispondono quindi a una necessità inerente alla soluzione delle controversie oggetto dei procedimenti principali, bensì mirano a ottenere dalla Corte una valutazione generale ed estranea alle necessità di tali controversie [v., per analogia, sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C-181/21 e C-269/21, EU:C:2024:1, punto 78 e giurisprudenza ivi citata].
- 39 Ne consegue che tali questioni esorbitano dall'ambito dei compiti giurisdizionali assegnati alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE [v., per analogia, sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C-181/21 e C-269/21, EU:C:2024:1, punto 79 e giurisprudenza ivi citata].
- 40 Date siffatte circostanze, occorre constatare che le presenti domande di pronuncia pregiudiziale sono irricevibili.

Sulle spese

www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

41 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni del 18 febbraio 2023 (C-114/23 e C-115/23), del 6 marzo 2023 (C-132/23) e del 14 marzo 2023 (C-160/23), sono irricevibili.

Firme